

Statuto

della Fondazione

23 articoli che approfondiscono gli aspetti legali, economici e gestionali della Fondazione.

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Planet Life Economy Foundation - ONLUS". Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 2

Sede, delegazioni ed uffici

La Fondazione ha sede in Milano, Via G. Sirtori n. 15.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale. La Fondazione si propone di svolgere attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare attraverso la diffusione della Planomia, nonché di svolgere attività di ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale.

La Fondazione si propone lo scopo di studiare, sviluppare, diffondere la Planomia, la scienza che studia la condotta umana finalizzata al mantenimento della vitalità del Pianeta con il corretto impiego di mezzi scarsi, compatibili e sostenibili. La Fondazione, dunque, si propone di studiare l'evoluzione dell'attuale modello economico-industriale che, pur mantenendo intatte le logiche della creazione del valore e del profitto, ne attenui le distorsioni sul piano degli impatti negativi sulla eco-compatibilità, sulla eco-sostenibilità, sulla eco-solidarietà, e quindi sul benessere dell'uomo e di tutte le specie viventi. La Fondazione, coerentemente a quanto sopra, intende ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi ed attività culturali, di studio, di ricerca, di informazione e di formazione di qualsiasi genere riguardanti modelli economici ed industriali volti a promuovere l'applicabilità della Planomia, e della relativa Catena del Valore globale Compatibile (CVC), quale nuovo modello economico-industriale da utilizzare nel contesto delle realtà politiche, economiche, Sociali e culturali oggi esistenti.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e con personalità, ed istituzioni italiane e straniere, di qualsiasi natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate salvo quelle ad esse direttamente connesse, di cui al successivo art. 4.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Enti Sovranazionali, Governi stranieri, Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal precedente art. 3 del presente Statuto. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
2. stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
3. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a Società di capitali;
5. promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
6. istituire premi e borse di studio;
7. collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
8. sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
9. svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
10. svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere.
11. svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori, dai Fondatori, dai Sostenitori e dai Benemeriti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al Patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio da Enti Sovranazionali di qualsiasi natura e genere, dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio d'Indirizzo;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, di Promotori, Fondatori, Sostenitori e Benemeriti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Gestione predispone e trasmette al Consiglio d'Indirizzo, entro la fine del mese di ottobre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, che deve essere approvato dal Consiglio d'Indirizzo entro la fine del mese di novembre, ed entro il 30 marzo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, che deve essere approvato dal Consiglio d'Indirizzo entro il 30 aprile successivo. Il Consiglio d'Indirizzo, prima dell'approvazione, deve trasmettere il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, all'Assemblea dei Promotori e Fondatori, che può esprimere pareri non vincolanti.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione dell'Assemblea dei Promotori e Fondatori; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazio-

ne o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ON-LUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Promotori e Fondatori;
- Sostenitori;
- Benemeriti;
- Onorari;
- Gemellati.

Tutti i membri della Fondazione devono dichiarare di impegnarsi a rispettare i principi espressi dalla Carta dei Valori e del Manifesto.

Articolo 9

Promotori e Fondatori

Sono Promotori coloro che sottoscrivono l'Atto di Costituzione della Fondazione, la Carta dei Valori e il Manifesto. Essi provvedono a versare la quota di adesione indicata nell'Atto di Costituzione, destinata al Fondo di dotazione e non sono tenuti ad ulteriori versamenti di quote in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Sebbene le quote versate da ciascun Socio Promotore alla costituzione della Fondazione potranno essere anche di importo diverso, essi saranno destinatari delle medesime disposizioni previste dal presente Statuto.

Sono Soci Fondatori, in quanto nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo, per ciascun esercizio annuale, dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori stessa. I Fondatori godono degli stessi poteri attribuiti dallo Statuto ai Promotori, con la sola limitazione prevista dall'art. 14 riguardo alla nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo spettante ai soli Soci Promotori per i primi due mandati e con la possibilità di essere esclusi dalla Fondazione ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Possono essere nominati Fondatori anche Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, persone fisiche e giuridiche nonché enti pubblici o privati o altre istituzioni, di qualsiasi genere e natura, aventi sede all'estero. Ad essi si applicano le medesime disposizioni previste per i Soci Fondatori dal presente articolo.

Articolo 10

Sostenitori e Benemeriti

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione. I Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. L'Assemblea dei Promotori e Fondatori potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Benemeriti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore e di Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 11

Onorari e Gemellati

Possono essere nominati Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nazionali o straniere, che, nel corso della vita della Fondazione, contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della religione, della politica, della ricerca, dell'industria, della cultura e dell'informazione.

Possono essere nominati Soci Gemellati gli enti, istituzioni e persone giuridiche, di qualsiasi natura e genere, sia nazionali che internazionali e/o sovranazionali che svolgono o si occupano in forma stabile di tutto o parte degli scopi della Fondazione.

Ai fini del presente Statuto, i Soci Onorari sono assimilati ai Soci Gemellati e sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo, anche su indicazione dell'Assemblea dei Promotori e Fondatori. La qualifica di Socio Onorario e quella di Socio Gemellato è di carattere onorifico ed essi non sono coinvolti nell'attività Sociale della Fondazione.

Le categorie di Soci di cui al presente articolo non sono tenute ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

Articolo 12

Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Promotori e Fondatori, anche su indicazione del Comitato dei Saggi, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Fondatori ed a maggioranza quella dei Soci appartenenti a qualsiasi altra categoria, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
 - comportamento contrario ai principi e agli obblighi previsti dalla Carta dei Valori;
- Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Sostenitori, i Benemeriti e gli altri Soci indicati nell' art 11, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

I Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui violino con il proprio comportamento i principi e gli obblighi previsti dalla Carta dei Valori, agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure gettino discredito sulla Fondazione o altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione. L'esclusione di un Socio Promotore deve essere deliberata dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori all'unanimità, escluso il voto del Promotore interessato.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Promotori e Fondatori;
- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Sostenitori e dei Benemeriti;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato dei Saggi;

Articolo 14

L'Assemblea dei Promotori e Fondatori

L'Assemblea dei Promotori e Fondatori è composta dai Promotori oltre che dai Fondatori in regola con i requisiti e le modalità di adesione stabilite nell'art. 9 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Promotori e Fondatori ha i seguenti compiti:

- fissare i criteri e le modalità per l'adesione di terzi alla Fondazione e, fra gli altri, l'indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Sostenitori e Soci Benemeriti, a cui il Consiglio di Indirizzo dovrà attenersi per la nomina dei nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto;
- nominare tutti i componenti del Consiglio d'Indirizzo recependo le decisioni di Promotori e Fondatori secondo le seguenti modalità. Per quanto concerne i primi due mandati del Consiglio d'Indirizzo, ai Promotori, che deliberano a maggioranza

dei Soci Promotori in carica al momento della votazione, è riservata la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio d'Indirizzo come di seguito stabilito:

- qualora i componenti del Consiglio d'Indirizzo siano 7, i Promotori provvedono alla nomina di 5 componenti, mentre i Fondatori alla nomina di 2 componenti;
- qualora i componenti del Consiglio d'Indirizzo siano 9, i Promotori provvedono alla nomina di 6 componenti, mentre i Fondatori alla nomina di 3 componenti;
- qualora i componenti del Consiglio d'Indirizzo siano 11, i Promotori provvedono alla nomina di 7 componenti, mentre i Fondatori alla nomina di 4 componenti;
- i Soci Fondatori votano la nomina dei componenti del Consiglio d'Indirizzo di loro pertinenza a maggioranza dei Soci Fondatori in carica al momento della votazione.

Al termine dei primi due mandati triennali, e dunque, a partire dal terzo mandato del Consiglio d'Indirizzo, la nomina di tutti i suoi componenti spetterà all'Assemblea dei Promotori e dei Fondatori nel suo complesso, senza alcuna distinzione fra Soci Promotori e Soci Fondatori:

- nominare il Comitato dei Saggi ai sensi dell'art. 21;
- deliberare la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- deliberare in merito a modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio d'Indirizzo;
- esprimere al Consiglio d'Indirizzo pareri non vincolanti in merito al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo;
- esprimere pareri su ogni argomento sottoposte dal Consiglio d'Indirizzo
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo.

L'Assemblea dei Promotori e Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio d'Indirizzo, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. Il luogo di convocazione dell'Assemblea dei Promotori e Fondatori può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. L'Assemblea dei Promotori e Fondatori è convocata mediante avviso raccomandato o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci all'atto dell'adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Tutti i Promotori e i Fondatori hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di voto. Fatto salvo quanto sopra previsto in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio d'Indirizzo per i primi due mandati, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto e quelle relative alla nomina, a partire dal terzo mandato, dei componenti del Consiglio d'Indirizzo, che devono essere prese con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti dell'Assemblea dei Promotori e Fondatori.

Articolo 15

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto di un numero variabile da 7 a 11 membri, comunque dispari, compreso il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica 3 esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- attribuire la qualità di Socio Fondatore, Sostenitore, Onorario, Gemellato e Benemerito, in base ai criteri e alle modalità stabilite dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione sottoponendoli all'Assemblea dei Promotori e Fondatori affinché questa possa esprimere pareri, comunque non vincolanti per il Consiglio d'Indirizzo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare il Tesoriere della Fondazione in seno al Consiglio di Gestione, come stabilito dall'art. 17 del presente Statuto;
- costituire, disciplinare e stabilire le competenze dei Comitati operativi (Comitato degli Scienziati, Comitato dei Manager e Comitato di Sviluppo), provvedendo anche alla nomina del loro Presidente. La nomina dei componenti dei Comitati operativi spetta ai rispettivi presidenti secondo le modalità previste dal Regolamento;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'Assemblea dei Promotori e Fondatori;
- proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea dei Promotori e Fondatori.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della

Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Indirizzo.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio italiano. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Per la validità delle sedute del Consiglio d'Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal VicePresidente. In caso di assenza anche del VicePresidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Promotori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti approvati dal Consiglio d'Indirizzo, nonché nell'osservanza delle linee di bilancio approvate dal Consiglio d'Indirizzo. Il Consiglio di Gestione predispose il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo che devono essere trasmessi al Consiglio d'indirizzo per la loro approvazione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.

Esso è composto da 5 a 7 membri, tutti nominati dal Consiglio d'Indirizzo che ne nomina anche il Presidente; essi restano in carica 3 esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Tesoriere è anche membro del Consiglio di Gestione e svolge attività di gestione economica della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Articolo 18

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo. Il Presidente può essere nominato solo fra i Soci della Fondazione, può restare in carica 3 anni e può essere riconfermato per non più di 3 mandati. Egli è Presidente dell'Assemblea dei Promotori e Fondatori, del Consiglio d'Indirizzo e dell'Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti ed ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il primo Presidente è nominato all'atto della Costituzione della Fondazione dai Soci Promotori e rimane in carica fino alla prima riunione del Consiglio d'Indirizzo, dal quale può essere confermato in carica secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il Vice Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio d'Indirizzo, svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, quest'ultimo potrà conferire incarico al Vice Presidente di sostituirlo, con i medesimi poteri.

Articolo 19

Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti

L'Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti è composta da tutti i Soci Sostenitori, ivi compresi i Sostenitori esteri, e Benemeriti compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto per l'adesione alla Fondazione.

L'Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. L'Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. L'Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti provvede altresì ad indicare una rosa di nomi tra cui l'Assemblea dei Promotori e Fondatori dovrà nominare i componenti del Consiglio d'Indirizzo secondo le modalità previste dall'art. 15.

L'Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea dei Sostenitori e Benemeriti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori a maggioranza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione senza diritto di voto e con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati. Possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.

Articolo 21

Comitato dei Saggi

Il Comitato dei Saggi è composto da 3 rappresentanti dei Promotori, i quali provvedono alla loro nomina in occasione della prima Assemblea dei Promotori e Fondatori.

Essi restano in carica per 5 esercizi. Il Comitato dei Saggi vigila sulla effettiva osservanza dei principi sanciti dalla Carta dei Valori e dal Manifesto da parte di tutti i Soci della Fondazione e, in caso di violazione, può proporre l'esclusione che deve essere deliberata dall'Assemblea dei Promotori e Fondatori ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 22

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 23

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Promotori e Fondatori, ad altre ON-LUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della l. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Planet Life Economy Foundation - ONLUS
v.le Beatrice D'Este, 4 - 20123 Milano
tel. 0239564687 - fax 0240705704
www.plef.org - info@plef.org